



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. /17 RGMP

DECRETO DI PAGAMENTO

Il Tribunale

- vista l'istanza per la liquidazione del compenso finale depositata in data 11.1.2018 dai dr. [redacted], [redacted], nominati Amministratori Giudiziari nel procedimento di prevenzione relativo all'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per I [redacted] Srl;

- considerato che occorre fare riferimento all'art. 42, 4° comma del D.Lvo n. 159/2011, il quale ha rinviato, per la determinazione del compenso da liquidare all'Amministratore giudiziario, alle tabelle allegate al decreto di cui all'art.8 D.Lvo 14/2010;

- considerato che l'art. 8 sopra richiamato ha stabilito in modo analitico i criteri da adottarsi per la liquidazione del compenso all'Amministratore giudiziario (in particolare: distinzione per singoli beni o complessi di beni e per i beni costituiti in azienda; previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda; previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito sulla base dei seguenti elementi: complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; possibilità di usufruire di coadiutori; necessità e frequenza dei controlli esercitati; qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione; previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi);

- ritenuto che i criteri sopra richiamati sono stati sostanzialmente recepiti nel DPR 7/10/2015 n. 177 in tema di "Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14";

- rilevato che nella procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lvo 159/2011 nei confronti di I [redacted] Srl non si è verificata, da parte della procedura, la presa di possesso degli organi di gestione aziendali con conseguente assunzione, in capo agli amministratori giudiziari, del rischio connesso alla tipica attività di impresa. La misura è stata, infatti, disposta con riferimento a quattro (su dieci) direzioni generali e limitatamente ai settori (ristrutturazione/rifacimenti, logistica e sicurezza) in cui si erano appurati fenomeni di infiltrazione malavitosa, con conseguente attribuzione agli amministratori di compiti attinenti alla sfera dei c.d. presidi di legalità, con esclusione, quindi, di ogni intervento di conduzione squisitamente imprenditoriale;

- osservato ancora che non è applicabile la nuova disposizione di cui all'art. 7 co 10 quinquies del D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 la quale pone a carico del soggetto proposto, in caso di accoglimento anche parziale della proposta, le spese del procedimento trattandosi di norma avente natura sostanziale come tale non applicabile certamente a procedure definite addirittura prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa (la misura è stata revocata con decreto in data 19.10.2017, depositato il 23.10.2017 e definitivo dal 5.11.2017);

- tenuto pertanto conto:

- della natura pubblicistica dell'incarico;

- del valore dell'azienda indicato a base di calcolo nell'istanza (parametrato ai 4/10 del patrimonio netto, tenuto conto che la misura ha riguardato quattro direzioni generali su dieci), senza che si debba tener conto del valore della produzione, né del valore degli utili netti conseguiti, trattandosi di settori totalmente estranei ai compiti degli amministratori giudiziari incaricati soltanto di svolgere un'attività di affiancamento, controllo e rilegalizzazione aziendale in settori compiutamente perimetrati;
- della complessità delle attività svolte, che hanno comportato una preliminare analisi della situazione esistente, il rilevamento delle criticità (riscontrate soprattutto in relazione alla mancanza del Modello 231), l'esame sistematico della documentazione relativa ai pagamenti dei servizi attinenti i settori interessati ai fini del rilascio del prescritto nulla-osta, i plurimi accessi alle direzioni generali e gli incontri con gli organi amministrativi della società ed anche con i Giudici delegati e con i difensori delle parti coinvolte, riunioni queste ultime volte sia a monitorare la riorganizzazione dei presidi di legalità, sia a risolvere i delicati problemi occupazionali connessi alla risoluzione degli appalti commissionati da [redacted], [redacted] alle società cooperative, risultate oggetto di contaminazione illecita;
- della durata dell'incarico, svolto per un periodo temporale pari a circa 5 mesi (15 maggio-23 ottobre), essendo stata revocata la misura prima della naturale scadenza semestrale, per l'accertato raggiungimento degli obiettivi di bonifica e prevenzione, che ne avevano determinato l'applicazione;
- della presenza, indicata dagli Amministratori Giudiziari, di loro collaboratori e di un consulente esperto nell'applicazione dei moduli di cui al dlgs. 231/2007, i cui costi sono stati sopportati dagli stessi Amministratori;
- sul versante opposto, dell'incarico, conferito da [redacted] ad esperti consulenti al fine dell'elaborazione del Modello 231 e delle Linee guida Facility Management nei settori oggetto dell'intervento del Tribunale, incarico espletato, per la verità, in tempi assai rapidi (sotto la supervisione degli Amministratori Giudiziari) ed i cui costi sono stati sopportati integralmente dalla società;

– ritenuto congruo, contemperati gli elementi indicatori sopra richiamati e tenuto conto della diligenza e dello scrupolo dimostrati nell'attività di gestione, liquidare al Collegio di Amministratori Giudiziari, a titolo di compenso finale per la complessiva attività svolta la somma così determinata secondo i parametri previsti dal DPR 177/2015 come sopra interpretati, stante la particolarità della procedura e l'assenza di una disciplina specifica per la liquidazione dei compensi conseguenti ad amministrazione giudiziaria applicata mediante *affiancamento* agli organi amministrativi ed in *specifici settori* dell'attività aziendale:

Euro 436.009,02 importo calcolato ex art 3 comma 1 lettera b) dlgs 177/2015, quale compenso sul valore del complesso aziendale oggetto della misura (su una base di calcolo, riferita alle quattro direzioni generali, di euro 209.793.608,80), dovendosi scegliere il compenso minimo in relazione al limitato periodo di svolgimento dell'incarico ed alla tipologia dell'intervento;

Tale importo deve essere decurtato nella misura del 50% ex art. 4 d.p.r.177/2015, fermo restando il giudizio positivo sull'operato del Collegio, tenuto conto che, rispetto alla piattaforma di calcolo rappresentata dal valore stimato delle direzioni generali oggetto della misura, l'incarico di amministrazione ha riguardato solo *specifici settori* dell'attività delle direzioni generali interessate,

l Il fatturato passivo (trattandosi di costi) dei settori in questione (logistica, sicurezza, rifacimenti/ristrutturazioni) è stato stimato da [redacted] Srl in circa euro 2.400.000

; si tratta di un dato che, pur non potendo essere assunto a base di calcolo del compenso (riferendosi l'art 3 dlvo 177/2015 al *valore del complesso aziendale*) è comunque utile per orientare il Collegio e ricondurre ad equità il compenso, tramite le percentuali di abbattimento previste dal decreto, in relazione all'entità concreta dell'incarico

oltre ad un aspetto di carattere più generale (ovvero l'introduzione del modello 231 e delle connesse procedure volte a rafforzare i sistemi di controllo interno), la cui elaborazione è stata effettuata dai consulenti nominati dalla società, sia pure sotto l'attenta supervisione degli Amministratori;

L'importo così ottenuto (euro 218.004,51) deve essere aumentato del 10% (euro 21.800,45) trattandosi di incarico di natura collegiale, ai sensi dell'art. 5 D.lvo. n. 177/2015, così ottenendosi l'importo finale di euro 239.804,96;

A tale somma deve essere aggiunta la liquidazione delle spese in via forfettaria pari al 5% (euro 11.990,248) dell'importo;

— rilevato, in punto diritto, come in assenza, all'epoca di svolgimento dell'incarico, di una disciplina specifica relativa al soggetto al quale imputare le spese liquidate dal Tribunale, considerate le modalità di svolgimento dell'incarico di amministrazione giudiziaria - non in completa sostituzione, ma in affiancamento degli organi gestori, con poteri di controllo e di consolidamento dei presidi di legalità, ma senza gestione diretta dell'azienda - appare coerente con il sistema, anche in relazione a precedenti decisioni assunte da questo Tribunale (procedura N. 48/11 RGMP contro T.N.T. Global Express spa; procedure N. 34/16 e N. 58/16 nei confronti di NOLOSTAND SPA e FIERAMILANO SPA) porre a carico dell'Erario le spese relative ai costi dell'amministrazione giudiziaria;

- preso atto che nel corso della procedura, la società, per il tramite dei difensori, ha rappresentato la disponibilità a sostenere le spese della procedura giudiziaria connesse alla liquidazione dell'incarico degli Amministratori fino ad un massimo di euro 90.000 all'esito delle determinazioni assunte dal Tribunale della prevenzione;

P. Q. M.

visto l'art. 42 D.L.vo 2011/159

l i q u i d a

al Collegio di Amministratori composto dai dr. I Corradino, a titolo di compenso finale l'importo di euro 239.804,96, oltre ad euro 11.990,248 (5%) a titolo di spese forfettarie.

Sulle somme così calcolate andranno applicate le aliquote IVA e quelle relative agli altri oneri di legge di natura previdenziale se dovuti

p o n e

a carico di I somma di euro 90.000, da calcolarsi sull'importo dovuto a titolo di onorario, e le rimanenti voci a carico dell'Erario.

Si comunichi a:

- Amministratori giudiziari;
- Pubblico Ministero;
- ANBSC;
- I RL in persona del legale rappresentante, presso lo studio dei difensori nominati Avv.ti A

conferito ai professionisti.

Milano, 17 gennaio 2018

I Giudici

Fabio Contini
Welleondo

Il Presidente

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Fabio Roia

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE
18 GEN. 2018
DEPOSITATO

[Handwritten signature]